

Roma, 27 maggio 2026

Prot. N. 36

Dott.ssa **Lina Di Domenico**
Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria

Dott.ssa **Mariaisabella Gandini**
Direttore Generale del Personale e della Formazione

Dott. **Andrea Petteruti**
Direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie

Oggetto: fruizione permessi Legge 104 per il personale turnista

A partire dal maggio 2017 è stata introdotta, per il personale turnista e in particolare per i conducenti di automezzi, una disciplina relativa alla fruizione dei permessi ex legge 104 che si è tradotta in un impianto regolatorio illegittimo, ingiusto e fortemente penalizzante. Tale disciplina, lungi dal garantire il rispetto della normativa vigente e della tutela connessa alla condizione di disabilità, ha imposto vincoli e limitazioni non previsti dall'ordinamento, comprimendo in modo significativo un diritto che dovrebbe invece essere pienamente esigibile e immediatamente fruibile.

In particolare, con la nota prot. 86871.U del 9 maggio 2017, la Direzione Generale delle Risorse e della Tecnologia, richiamando una precedente comunicazione del Direttore Generale del Personale e della Formazione, ha introdotto una disposizione secondo cui, qualora il lavoratore intenda assentarsi per l'intero turno di servizio, articolato in due segmenti consecutivi di sei ore ciascuno per una durata complessiva di dodici ore, il permesso ex lege 104/92 coprirebbe esclusivamente le prime sei ore. Per le restanti sei ore, svolte in continuità con il primo segmento e costituenti parte integrante dell'unico turno giornaliero previsto per i conducenti, il dipendente sarebbe tenuto a ricorrere a un diverso istituto contrattuale, come se si trattasse di un'assenza distinta e non della medesima prestazione lavorativa.

Una simile previsione, mutuata impropriamente dalla disciplina delle ferie, ha introdotto un vincolo del tutto estraneo alla normativa di riferimento sulla fruizione dei permessi 104 e ha determinato una ingiustificata restrizione dell'esercizio del diritto, imponendo al personale obblighi non contemplati dall'ordinamento e in evidente contrasto con la finalità stessa dei permessi connessi alla tutela della disabilità.

La CISL, sia attraverso il Coordinamento nazionale sia tramite la struttura territoriale di Roma, ha sempre contestato questo orientamento, evidenziandone l'assenza di fondamento normativo e il contrasto con la finalità propria dei permessi destinati all'assistenza alla disabilità. A sostegno di tale posizione è stato più volte richiamato il messaggio INPS del 7 agosto 2018, che ha fornito un chiarimento dirimente affermando testualmente: *"..... si evidenzia che l'articolo 33, comma 3 della legge n. 104/92 prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti 'a giornata', indipendentemente, cioè, dall'articolazione della prestazione lavorativa nell'arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse"*. Tale precisazione conferma in modo inequivocabile che la frammentazione del turno giornaliero e l'obbligo di ricorrere a ulteriori istituti contrattuali per completare l'assenza non trovano alcun riscontro nella normativa vigente e risultano pertanto privi di legittimità.

A nulla sono valse, nel tempo, le iniziative intraprese dalla CISL. Nonostante le ripetute segnalazioni e le successive note trasmesse da questa Organizzazione sindacale, l'amministrazione dell'epoca ha mantenuto fermo il proprio singolare orientamento. Sulla scorta di tale impostazione, diversi uffici che adottano la medesima turnazione hanno progressivamente adeguato in senso peggiorativo le proprie prassi interne, estendendo un criterio già di per sé illegittimo e finendo così per penalizzare ulteriormente i lavoratori anche in quelle sedi.

È intervenuta una recente sentenza della Corte d'Appello di Roma che, pur riferita a un lavoratore appartenente a un'amministrazione diversa, ha di fatto sovvertito un orientamento applicativo che non riguardava il solo Ministero della Giustizia, ma risultava diffuso in più enti. La decisione n. 1864/2025, pubblicata il 16 maggio 2025 e passata in giudicato, trae origine dal caso di un'infermiera della ASL Roma 3 alla quale l'azienda aveva riconosciuto il permesso ex legge 104 soltanto per una parte del turno di dodici ore, imputandole un presunto debito orario da recuperare. Nonostante la lavoratrice avesse fruito del permesso nella modalità "a giornata", le erano state contestate le ore residue non considerate coperte, con un evidente pregiudizio sia sul piano giuridico sia su quello organizzativo, poiché le ore restanti avrebbero dovuto essere giustificate mediante altri istituti contrattuali. Tale impostazione aveva determinato la formazione di un presunto debito orario, con ricadute sia economiche sia disciplinari.

Nel ricostruire la vicenda, la Corte ha analizzato la normativa di riferimento e la sua finalità, ricordando che la legge 104 nasce per garantire un sostegno effettivo alla persona con disabilità e a chi presta assistenza. Ha richiamato inoltre l'orientamento consolidato dell'INPS, che da anni ribadisce che i permessi devono essere fruiti "a giornata", senza alcuna correlazione con la durata del turno o con la sua articolazione interna. La Corte ha osservato come la struttura del turno di dodici ore rappresenti un'unica unità lavorativa e non due prestazioni distinte, e che pertanto la fruizione del permesso per la giornata interessata debba coprire l'intero turno programmato.

La decisione assume un rilievo significativo perché afferma con chiarezza che l'organizzazione interna del lavoro non può essere utilizzata per comprimere un diritto soggettivo pieno, né per introdurre limitazioni non previste dalla legge. Ogni prassi che imponga al lavoratore turnista di ricorrere ad altri istituti contrattuali per completare l'assenza, o che frammenti artificiosamente il turno giornaliero, risulta priva di legittimità e in contrasto con la finalità di tutela che il legislatore ha inteso garantire.

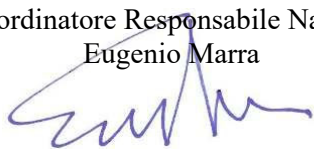
Alla luce di quanto esposto, e considerato che la disciplina introdotta nel 2017 risulta priva di fondamento normativo, in contrasto con i chiarimenti dell'INPS e oggi definitivamente superata anche dalla giurisprudenza della Corte d'Appello di Roma, la CISL chiede che il Ministero della Giustizia proceda senza indugio all'immediato adeguamento delle proprie prassi interne. Tale

adeguamento deve riguardare non solo l'Amministrazione centrale, ma anche tutti gli uffici periferici che adottano la medesima turnazione, mediante la tempestiva emanazione di una circolare esplicativa che uniformi il comportamento delle strutture e ripristini la piena tutela dei diritti dei lavoratori turnisti.

In assenza di un intervento rapido e risolutivo, questa Organizzazione sindacale si vedrà costretta ad adire le vie legali per la tutela dei lavoratori coinvolti e per la rimozione di prassi che, oltre a essere illegittime, determinano un ingiustificato pregiudizio nei confronti di personale già gravato da un impegno lavorativo particolarmente oneroso.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore Responsabile Nazionale
Eugenio Marra



fruizione permessi Legge 104 per il personale turnista

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

A coordinamentogiustizia.cisl@pec.it <coordinamentogiustizia.cisl@pec.it>

Data mercoledì 27 maggio 2026 - 11:44

Ricevuta di accettazione

Il giorno 27/05/2026 alle ore 11:44:59 (+0200) il messaggio
"fruizione permessi Legge 104 per il personale turnista" proveniente da
"coordinamentogiustizia.cisl@pec.it"
ed indirizzato a:

- dgpersonale.dog@giustiziacert.it ("posta certificata")
- dgrisorse.dog@giustiziacert.it ("posta certificata")
- prot.dog@giustiziacert.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: jpec1312.20260527114459.95550.404.1.1@pec.aruba.it

Acceptance pec notification

On 27/05/2026 at 11:44:59 (+0200) the message
"fruizione permessi Legge 104 per il personale turnista" from "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it"
and addressed to:

- dgpersonale.dog@giustiziacert.it ("certified mail")
- dgrisorse.dog@giustiziacert.it ("certified mail")
- prot.dog@giustiziacert.it ("certified mail")

has been accepted by the system and forwarded.

Message identifier: jpec1312.20260527114459.95550.404.1.1@pec.aruba.it

dati-cert.xml
smime.p7s